



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 14 del 26/04/2023.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **18:30**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione straordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
PERALDINI ILARIA	P		ARIGHI MARIA BEATRICE	P	
DELLA VALLE LUCA	P		CAMPAGNOLI GABRIELE	P	
COSSI FRANCESCO	P		PARTESANA VALTER		A
MENINI PAOLO GIULIO		A	BORGNI GEMMA TIZIANA	P	
GIANOLI PARIDE	P		MOSCONI MARINA		A
BARETTO DINO		A	PELLEGATTA GUGLIELMO		A

Presenti: 7 - Assenti: 5

Sono nominati scrutatori:

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Cesare Dott. Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **Ilenia Peraldini**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO introduce la trattazione del punto iscritto al n. 2) dell'odg e illustra brevemente la proposta di delibera

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 3/08/2021 che ha approvato il metodo tariffario (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto:

- che, ai sensi dell'art. 200, comma 7 del D.Lgs. n. 152/06, Regione Lombardia ha adottato un modello in deroga degli Ambiti Territoriali Ottimali e che quindi, non essendo operativo in Provincia di Sondrio l'ATO, l'Ente Territorialmente Competente sia da identificarsi con il comune stesso (vedasi anche circolare ANCI Lombardia n. 126/2020);
- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, di cui all'art. 151 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato prima con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (G.U. n. 295 del 19/12/2022) differito al 31 marzo 2023 e successivamente con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Legge di Bilancio 2023" (G.U. n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2023), all'art.1, comma 775, posticipato al 30 aprile 2023, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;
- che in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 08 del 11/04/2023 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione 2023/2025

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29/06/2021, il quale stabilisce in particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 25/05/2022 con la quale sono stati validati i Piani finanziari nonché è stato approvato l'MTR 2022/2025. Il valore del PEF 2023 al netto delle detrazioni di cui all'articolo 4,6 della delibera di ARERA 363/2021, ammonta ad € 501.153,00 per un totale entrate tariffarie, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, di € 499.802,00;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Preso Atto Che:

1. il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 per il Comune di Sondalo, definisce che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2022 ammonta ad € 499.802,00 suddivisi per € 120.200,00 in costi fissi ed € 379.602,00 in costi variabili;

2. le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

3. la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99 per i comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie;

4. ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999, il Comune di Sondalo stabilisce di ripartire l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, nella seguente suddivisione:

utenze domestiche 81,00%

utenze non domestiche 19,00%

5. per la costruzione delle tariffe, il DPR 158/1999 fornisce una serie di coefficienti i cui valori tabellari sono definiti all'interno di un determinato range. Tali coefficienti sono i seguenti:

- per le utenze domestiche:

Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numeri di componenti del nucleo familiare - non modificabili

Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

- per le utenze non domestiche:

Kc = coefficiente potenziale di produzione

Kd = coefficiente di produzione in kg/mq anno

6. a decorrere dal 2018, il comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 il comune nella determinazione dei costi di cui al comma 654, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Richiamato l'art 1, comma 652 della legge 147/2013:

"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"

Cio' Premesso, in sede di applicazione del tributo e di costruzione delle tariffe TARI 2023, sono stati confermati i coefficienti Ka, kb, kc, kd 2022 con valori anche al di fuori del range previsto dal DPR 158/1999. I coefficienti applicati sono i seguenti:

<i>Categorie utenze domestiche comuni fino a 5000 abitanti</i>	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>
1 componente	0,84	1,00
2 componenti	0,98	1,20
3 componenti	1,08	1,40
4 componenti	1,16	1,60
5 componenti	1,24	1,70
6 o più componenti	1,30	1,90
<i>Categorie utenze non domestiche – comuni fino a 5000 abitanti</i>	<i>Kc</i>	<i>kd</i>
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20
02. Campeggi, distributori carburanti e combustibili	0,67	5,70
03. Stabilimenti balneari	0,38	3,11
04. Esposizioni, autosaloni, autostazioni	0,30	2,70
05. Alberghi con ristorante	1,07	8,79
06. Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
07. Case di cura e riposo, ospedali, colonie, caseme	1,00	8,19
08. Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30

09. Banche ed istituti di credito	0,58	4,78
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	8,30
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	12,45
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, edile, elettricista parrucchiere)	0,72	6,14
13. Carrozzerie, riparazioni meccaniche autoveicoli, autostazioni, autorimesse, elettrauto	0,92	8,52
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,70
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,80
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,90	23,80
17. Bar, caffè, pasticceria	1,97	15,50
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,50	12,27
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,82	14,92
21. Discoteche, night club	1,34	11,01

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera viene determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per cento;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 20 settembre 2023
- seconda rata: 04 dicembre 2023
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 20 settembre 2023

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della

tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, considerato che con le disposizioni previste dal D.L. 18/2020 e s.m.i. è stata disposta la proroga al 31 luglio 2020 termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Preso Atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 che la provincia di Sondrio ha confermato per il 2023 nel 4%;

Considerato Inoltre che con il presente atto, ai sensi dell'art. 19 del regolamento TARI, si intende prorogare l'agevolazione pari all'intero importo della TARI 2023 alle utenze domestiche soggette ad ordinanza di sgombero in seguito all'evento franoso occorso in località Fumero nell'autunno 2020. La presente agevolazione, estesa alle utenze domestiche interessate dall'ordinanza comunale n. 8 del 10/03/2023, sarà accordata previa domanda da parte dell'utente, quantificata in presunti max € 1.000,00 e sarà finanziata con fondi di bilancio;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Preso Atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

ciò premesso

Il Sindaco, constatata l'assenza di ulteriori osservazioni, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con voti n. 7 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 7 i presenti e votanti

DELIBERA

1. Di Dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. Di Approvare le seguenti tariffe della TARI per l'anno 2023:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,2795	98,32
2 componenti	0,3261	117,98
3 componenti	0,3594	137,64
4 componenti	0,3860	157,30
5 componenti	0,4126	167,14
6 o più componenti	0,4326	186,80

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività comuni fino a 5000 abitanti	Quota costi fissi (€/mq/anno)	Quota costi variabili (€/mq/anno)	Tariffa totale (€/mq/anno)
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3442	1,4816	1,8258
02. Campeggi, distributori carburanti e combustibili	0,4522	2,0108	2,4630
03. Stabilimenti balneari	0,2564	1,0971	1,3535
04. Esposizioni, autosaloni, autostazioni	0,2024	0,9524	1,1548
05. Alberghi con ristorante	0,7221	3,1009	3,8230
06. Alberghi senza ristorante	0,5399	2,3106	2,8505
07. Case di cura e riposo, ospedali, colonie, caserme	0,6749	2,8892	3,5641
08. Uffici, agenzie	0,7626	3,2808	4,0434
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,3914	1,6862	2,0776
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	0,5872	2,9280	3,5152

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli			
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,7221	4,3920	5,1141
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, edile, elettricista parrucchiere)	0,4859	2,1660	2,6519
13. Carrozzerie, riparazioni meccaniche autoveicoli, autostazioni, autorimesse, elettrauto	0,6209	3,0038	3,6247
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,2902	1,3052	1,5954
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,3712	1,6933	2,0645
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,9600	8,3967	10,3567
17. Bar, caffè, pasticceria	1,3266	5,4680	6,7946
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,0097	4,3269	5,3366
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,7616	5,5930	7,3546
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,2270	5,2620	6,4890
21. Discoteche, night club	0,9044	3,8823	4,7867

- 3. Di Dare Atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario e che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4. Di Applicare** anche per il 2023, ai sensi dell'art. 19 del regolamento TARI, un'agevolazione pari all'intero importo della TARI 2023 alle utenze domestiche soggette ad ordinanza di sgombero in seguito all'evento franoso occorso in località Fumero nell'autunno 2020. La presente agevolazione, estesa alle utenze domestiche interessate dall'ordinanza comunale n. 8 del 10/03/2023 sarà accordata previa domanda da parte dell'utente, è quantificata in presunti max € 1.000,00 e sarà finanziata con fondi di bilancio;
- 5. Di Dare Atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, confermato dalla Provincia di Sondrio per il 2023 nella misura del 4%;
- 6. Di Stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
- prima rata: 20 settembre 2023
 - seconda rata: 4 dicembre 2023
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 20 settembre 2023;
- 7. Di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Fe-

deralismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- 8. Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ai fini della successiva definitiva approvazione e che, fino a tale approvazione, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente, come previsto dagli artt. 6.4 e 6.5 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti n. 7 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 7 i presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità e urgenza di provvedere.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2023**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ilaria Peraldini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesare Dott. Pedranzini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)